

Roma, 11 gennaio 2007

Agli Uffici Regionali dei
Monopoli di Stato
e sezioni distaccate

Oggetto: Distributori automatici di sigarette. Aggiornamento disposizioni operative.

Si è rilevata una difformità di comportamenti nell'applicazione, da parte degli Uffici Regionali, delle disposizioni che regolano l'installazione ed il funzionamento dei distributori automatici di tabacchi lavorati.

Tali difformità, verosimilmente ascrivibili alle numerose disposizioni dettate nel tempo ed alle sovrapposte pronunce degli organi giurisdizionali, rendono necessario un intervento volto a ripristinare l'uniformità delle procedure, nel rispetto dei principi di imparzialità, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Pertanto, facendo seguito a quanto contenuto nella circolare del 12 maggio 2005 (prot. n° 25722), sugli effetti derivanti dall'ordinanza n° 2040/05 del 26 aprile 2005 del Consiglio di Stato (che ha parzialmente riformato la precedente ordinanza del TAR del Lazio n° 991/2005), si riassumono, con le necessarie integrazioni, le disposizioni ad oggi vigenti in materia.

L'installazione di distributori automatici all'interno delle rivendite o nelle immediate adiacenze (ovvero entro i dieci metri dalla linea di mezzeria dell'ingresso della rivendita) non è subordinata ad autorizzazione; il rivenditore che procede alla sistemazione di tale dispositivo deve darne espressa e dettagliata comunicazione anche ai fini dell'aggiornamento del sistema informativo denominato S.I.G.E.R. e dei successivi controlli.

L'attivazione di apparecchi presso pubblici esercizi, ai sensi dell'art. 87, punto 2), del D.P.R. 14 ottobre 1958, n° 1074, così come sostituito dall'art. 20 della legge 8 agosto 1977, n° 556, è autorizzata, previo espletamento della consueta istruttoria diretta a valutare le esigenze di pubblico servizio.

L'eventuale rimozione di tali ultimi distributori automatici può essere disposta con provvedimento motivato a istanza del titolare della rivendita rifornitrice o d'ufficio su autonoma valutazione. In questo caso, è possibile rilasciare, in via sostitutiva ed a condizione della sussistenza dei prescritti requisiti, un patentino.

Al fine di evitare che il prelievo delle sigarette possa essere effettuato da soggetti minori di anni sedici (R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316), a far data dalla presente, presso le rivendite o nelle immediate adiacenze, nonché presso i pubblici esercizi, saranno esclusivamente installati distributori automatici dotati di sistema di lettura automatica di documenti contenenti l'indicazione anagrafica degli utenti.

Al riguardo, è consentito unicamente l'utilizzo di documenti rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni contenenti l'età anagrafica del possessore; in ogni caso è sancito il divieto di memorizzazione e di diffusione dei dati contenuti negli stessi.

In via transitoria, fino a nuove disposizioni, i distributori automatici esistenti, non dotati di modalità di controllo automatico dell'età del richiedente e non aggiornati con il nuovo sistema devono osservare tassativamente (diversamente dai dispositivi sopra disciplinati) l'orario di vendita nella fascia notturna dalle ore 21.00 alle ore 7.00, come da orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa.

I prodotti erogati dagli apparecchi automatici sono venduti esclusivamente a prezzo di tariffa e qualsiasi sovrapprezzo, a qualunque titolo richiesto, costituisce inosservanza all'obbligo del prezzo imposto al pubblico e conseguente violazione fiscale.

Il contenuto degli erogatori deve sempre garantire, sia pure nei limiti di capacità del dispositivo, la massima neutralità dell'offerta dei prodotti con particolare riferimento a quelli più diffusi sul mercato nazionale.

In presenza di apparecchi che distribuiscono anche beni diversi dal tabacco, ove i relativi meccanismi lo consentano, l'erogazione di questi non è soggetta alla presente disciplina.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di dare ampia diffusione, anche con la collaborazione delle associazioni rappresentative di categoria, alle indicazioni richiamate; gli uffici in indirizzo avranno cura di verificare la concreta applicazione delle disposizioni in materia, effettuando i prescritti controlli e irrogando, in caso di accertata violazione, le previste sanzioni secondo la procedura già evidenziata nella precedente circolare n° 2004/3451 del 23 gennaio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
Giorgio Tino